

## QUESTIONI APERTE

---

### Giudizio abbreviato

#### La decisione

**Giudizio abbreviato - Reati puniti con l'ergastolo - Preclusione - Questione di legittimità costituzionale - Ragionevole durata del processo - Mancanza di imputabilità - Infermità mentale - Incapacità di intendere e di volere - Incidente probatorio - Formazione della prova - Misura di sicurezza - Infondatezza della questione** (Cost., art. 111 co. 2; C.p.p., art. 438, co. 1-*bis*).

*È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo), sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione.*

CORTE COSTITUZIONALE, 29 ottobre 2021 (ud. 7 ottobre 2021), n. 208 - CORRAGGIO, *Presidente* - VIGANÒ, *Relatore* - G.U.P. TRIBUNALE DI RIMINI, *remittente*.

#### **La preclusione all'accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo permane anche in caso di infermità totale di mente dell'imputato**

Il contributo analizza la preclusione all'accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo, come introdotto dalla L. 12 aprile 2019, n. 33, alla luce della sentenza del 29 ottobre 2021, n. 208 della Corte costituzionale, che ne ha confermato la legittimità, in relazione al principio di cui all'art. 111 comma 2 Cost., anche nel caso in cui la richiesta di accesso al rito sia formulata da un soggetto non imputabile, in quanto riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto di reato astrattamente punibile con la pena perpetua, in seguito a perizia eseguita in sede di incidente probatorio.

*The foreclosure access to the summary proceeding for crimes punishable with life imprisonment remains even in case of mental incapacity of the defendant*

*The paper analyzes the foreclosure access to the summary proceeding for crimes punishable with life imprisonment, as introduced by law 12 April 2019, n. 33, in the light of the Constitutional court's sentence of 29 October 2021, n. 208, which confirmed its legitimacy, in relation to the principle referred to in article 111 paragraph 2 of the Constitution, even in the case where the request for access to the rite is formulated by a person who can't be charged, as recognized incapable of understanding and willing at the time of the commission of the crime abstractly punishable with the perpetual penalty, following an appraisal carried out in the context of a pretrial hearing.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa: l'ordinanza di rimessione. - 2. Le *rationes* a fondamento della novella legislativa di cui alla L. 12 aprile 2019, n. 33. - 3. Il *decisum* della Corte costituzionale nel caso di specie. - 4. Sulla praticabilità di un diverso bilanciamento tra i valori in gioco.

1. *Premessa: l'ordinanza di rimessione.* Il giudice *a quo* ha sollevato questione di legittimità costituzionale<sup>1</sup>, in relazione al parametro di cui all'art. 111 comma 2 Cost., dell'art. 438 comma 1-*bis* c.p.p., così come introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33, dal momento che la preclusione normativa non permetterebbe l'accesso al rito abbreviato per un reato astrattamente punito con l'ergastolo neppure ad un imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto da una perizia svolta in incidente probatorio.

La vicenda all'origine del sindacato del giudice delle leggi riguarda la contestazione del reato di omicidio aggravato *ex art. 577* comma 1 c.p., per l'appunto punibile con la pena perpetua.

L'accusato veniva ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere al momento della commissione del delitto, socialmente pericoloso – e in grado, tuttavia, di partecipare al processo – all'esito dell'accertamento peritale anzidetto, effettuato nel corso delle indagini preliminari.

Il pubblico ministero, pertanto, sottolineava come il divieto di cui all'art. 438 comma 1-*bis* c.p.p. comporterebbe un irragionevole trattamento egualitario di situazioni tra loro disomogenee, foriero di effetti discriminatori nei confronti di un soggetto non imputabile, perché affetto da malattia mentale insanabile. Anzi, proprio tale condizione patologica si accompagnerebbe alla necessità di una celere definizione del processo, destinato a concludersi con la sola applicazione di una misura di sicurezza. D'altra parte, l'imputato non sarebbe in grado di cogliere il disvalore del fatto commesso, cosicché la celebrazione di un ordinario dibattimento non farebbe altro che porre le vittime nella condizione di dover rivivere l'atrocità dell'episodio delittuoso. Dunque, in quest'ottica, l'indiscriminato divieto di accesso al giudizio abbreviato per tutti i reati puniti con la pena dell'ergastolo produrrebbe una dilatazione dei tempi processuali del tutto inconcludente e priva di legittimo fondamento.

Nonostante l'ampio ventaglio di parametri costituzionali di cui l'accusa evidenziava la potenziale lesione, il giudice ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione unicamente in relazione al canone della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 Cost)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Trib. Rimini, 19 gennaio 2021, in *G.U.*, n. 15, prima serie speciale, 2021.

<sup>2</sup> Al contrario, sono stati fugati i dubbi di compatibilità costituzionale dell'art. 438 comma 1-*bis* c.p.p. con l'art. 24 Cost., dal momento che l'accesso ai riti alternativi, pur costituendo una parte integrante del diritto di difesa, può essere legittimamente limitato dal legislatore in ragione della gravità del fatto. Per un

La declinazione “in positivo” di tale principio addosserebbe al legislatore l’onere di predisporre gli adeguati strumenti volti ad assicurarne il rispetto, mentre la disciplina di cui si discute remerebbe in direzione opposta. Secondo il giudice, la preclusione all’accesso al rito abbreviato per un imputato riconosciuto, con le garanzie del contraddittorio, incapace di intendere e di volere, colliderebbe con gli obiettivi di ragionevolezza ed efficienza del processo penale. Invero, anche là dove si procedesse al dibattimento, questo risulterebbe inutile, in quanto non consentirebbe di pervenire a risultati differenti rispetto a quelli cristallizzati in sede di incidente probatorio, da cui emergeva incontrovertibilmente il dato della non imputabilità del soggetto. Perciò, l’elemento di prova si porrebbe come non modificabile e rilevante per la decisione, la quale non potrebbe che consistere nell’applicazione di una misura di sicurezza.

Proprio con riferimento a tale ultimo profilo, il giudice remittente richiama il dettato dell’art. 425 comma 4 c.p.p., in forza del quale gli sarebbe impedita la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere se ritenesse che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. In conclusione, quest’ultima norma, unita alla preclusione stabilita dall’art. 438 comma 1-*bis* c.p.p., renderebbe obbligatorio addentrarsi in un altrimenti evitabile accertamento dibattimentale, in questo caso da considerarsi del tutto superfluo.

2. *Le rationes a fondamento della novella legislativa di cui alla L. 12 aprile 2019, n. 33.* Il quadro normativo anteriore alla riforma apportata dalla L. 12 aprile 2019 n. 33 risale a quanto disposto dall’art. 30 della L. 16 dicembre 1999, n. 479, che aveva recuperato l’originaria scelta adottata dal codice Vassalli, reintroducendo la possibilità di accedere al giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo, a cui si sostituiva la reclusione pari a trent’anni. Successivamente, una disposizione interpretativa<sup>3</sup> aveva precisato come per ergastolo dovesse intendersi la pena perpetua senza isolamento diurno, mentre, se a seguito di concorso di reati o di reato continuato avesse dovuto applicarsi anche quest’ultima misura, il giudizio abbreviato avrebbe condotto al trattamento

---

approfondimento circa gli altri principi costituzionali possibilmente coinvolti si rinvia all’ordinanza di rimessione citata.

<sup>3</sup> Ci si riferisce all’art. 7 del d.l. 23 novembre 2000, n. 341 («*Interpretazione autentica dell’art. 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per reati punibili con l’ergastolo*»), convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4.

sanzionatorio meno favorevole dell'ergastolo semplice<sup>4</sup>.

Tale meccanismo è stato eliminato dall'art. 1 comma 1 lett. a) della L. 12 aprile 2019, n. 33, inserendo il comma 1-*bis* all'interno dell'art. 438 c.p.p., il quale sancisce a chiare lettere che «non è ammesso il giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo»<sup>5</sup>. Con questa disposizione il legislatore è di fatto regredito al medesimo risultato raggiunto dalla sentenza 23 aprile 1991, n. 176 della Corte costituzionale<sup>6</sup>, la quale dichiarò, sebbene per motivi legati ad un eccesso di delega *ex art. 76 Cost.*<sup>7</sup>, l'illegittimità dell'allora art. 442 co. 2, ultimo periodo c.p.p., che disponeva la riduzione dell'ergastolo in trent'anni di reclusione, come effetto premiale derivante dalla celebrazione del rito abbreviato.

Una breve disamina delle due principali ragioni che hanno sorretto la recente modifica normativa – alle quali la stessa Corte costituzionale fa espresso riferimento nel caso oggetto di analisi – lascerà emergere con chiarezza quale politica criminale persegua il legislatore con questa azione riformatrice<sup>8</sup>.

La prima e più importante motivazione consiste nello scongiurare qualsiasi effetto premiale derivante dalla scelta del rito per i casi più gravi<sup>9</sup>, cui si pretendeva di assicurare una risposta sanzionatoria inflessibile, in linea con il sentire

---

<sup>4</sup> GALLUZZO, *La preclusione al giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo resiste al primo approdo dinanzi alla Corte costituzionale*, in *Cass. pen.*, 2021, 2, 912, sottolinea come furono alcuni casi di cronaca a determinare applicazioni della norma indigeste a parte dell'opinione pubblica, spingendo il legislatore a correre ai ripari tramite quest'interpretazione autentica. Inoltre, si rinvia alla celebre sentenza della Corte EDU, 17 settembre 2009, *Scoppola c. Italia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 1, 356 ss., con nota di BUZZELLI, *Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo (parte I)* e di PECORELLA, *Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo (parte II)*, per le diverse questioni attinenti all'efficacia temporale di tale disciplina.

<sup>5</sup> Parallelamente, l'art. 3 della medesima legge ha abrogato il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'art. 442 c.p.p., frutto della L. 16 dicembre 1999, n. 479 e del d.l. 23 novembre 2000, n. 341; mentre il successivo art. 5 ha stabilito che le nuove disposizioni «si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore» del provvedimento.

<sup>6</sup> Corte cost., n. 176 del 1991, con nota di CORVI, *L'ergastolo non può essere abbreviato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 3, 1029 ss.

<sup>7</sup> Si veda la direttiva n. 53 della L. 16 febbraio 1987, n. 81 («*Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale*»), che prevedeva unicamente la riduzione di un terzo della sanzione come accesso al rito abbreviato, la quale, perciò, non risultava praticabile per i reati puniti con l'ergastolo.

<sup>8</sup> Cfr. PULITANÒ, *Tempeste sul penale, spazzacorrotti e altro*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 3, 235-250, cui si rinvia per un esame critico del contesto mediatico in cui si è sviluppata la riforma.

<sup>9</sup> Cfr. CAIAZZA, *Governo populista e legislazione penale: un primo bilancio*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 5, 591, il quale sostiene che ciò deriva da «una sorta di idolatria della pena eterna con buona pace dei principi costituzionali sul ruolo e funzione della pena».

di gran parte dell'opinione pubblica<sup>10</sup>. Del resto, la rigenerazione di «antidoti alla proliferazione del giudizio abbreviato»<sup>11</sup> emergeva chiaramente già dalle proposte di legge da cui è scaturita la riforma, animati dalla volontà che «per certi reati per i quali la legge prevede la pena in astratto dell'ergastolo – si parla di femminicidi efferati, di altri gravi reati che riguardano il terrorismo – si celebri il processo, si accertino le responsabilità e ci sia la pena congrua, proporzionata alla gravità del fatto»<sup>12</sup>. Questo perché, molte volte, avrebbe destato «sconcerto l'applicazione di pene notevolmente ridotte rispetto alla pena perpetua inizialmente prevista dal codice»<sup>13</sup>.

Accanto a queste ragioni riferite al trattamento sanzionatorio si innesta la seconda *ratio* ispiratrice della L. 12 aprile 2019, n. 33, che sollecita considerazioni circa il trattamento processuale dell'imputato. L'altro obiettivo perseguito dal legislatore, infatti, consisteva nell'escludere qualsiasi giudizio semplificato dinanzi ad un giudice monocratico per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo, imponendo l'ordinario procedimento davanti alla Corte d'Assise, ritenuta il giudice naturale di tali gravi delitti<sup>14</sup>. In questo senso, solo l'avvio del dibattimento, nel pieno rispetto del principio di pubblicità e del contraddittorio nella formazione della prova, assicurerebbe sia all'imputato che alle vittime «le piene garanzie di partecipare all'accertamento della verità»<sup>15</sup>.

Tuttavia, nemmeno le particolarità proprie della vicenda processuale in esame, in grado di acuire le già numerose critiche che possono essere avanzate alle

<sup>10</sup> Si riferisce ad uno «spasmodico interesse per il consenso sociale, malcelato dietro al mito della sicurezza e della certezza della pena», PILLONI, *Giustizia penale negoziata e divieto di giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo*, in *questa Rivista*, 2020, 1, 5; parla di una «soluzione utile da dare in pasto all'opinione pubblica per raccogliere consensi», GIOSTRA, *Ergastolo, stop all'abbreviato. Intervista al prof. Glauco Giostra*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it).

<sup>11</sup> L'espressione appartiene a SCALFATI, *L'uso strategico dei procedimenti differenziati*, in *questa Rivista*, 2019, 3, 5.

<sup>12</sup> Relazione alla proposta di legge n. 460, presentata nel corso della XVIII legislatura, in data 3 aprile 2018, alla Camera dei deputati (a.c. 460), d'iniziativa della deputata Morani recante «*Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di applicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*», 1.

<sup>13</sup> Relazione alla proposta di legge n. 392 presentata nel corso della XVIII legislatura, in data 27 marzo 2018, alla Camera dei deputati (a.c. 392), primo firmatario il deputato Molteni, recante «*Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo*», 2, cui venne abbinata la proposta di cui alla nota precedente.

<sup>14</sup> Cfr. VIGONI, *Ancora una riforma del giudizio abbreviato: l'inammissibilità per i delitti puniti con l'ergastolo*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 7, 919.

<sup>15</sup> Si veda nuovamente la Relazione alla proposta di legge n. 460, 1.

motivazioni alla base della riforma<sup>16</sup>, hanno convinto la Corte costituzionale a mutare il suo costante orientamento di legittimazione della preclusione dell'accesso al rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo.

3. *Il decisum della Corte costituzionale nel caso di specie.* Invero, il giudice remittente fa esplicito riferimento ad un precedente della Consulta<sup>17</sup>, già chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell'art. 438 comma 1-*bis* con l'art. 111 comma 2 Cost., nella parte in cui afferma che «una violazione del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. potrà essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa»<sup>18</sup>.

Il richiamo a questa sentenza è funzionale a sottolineare come la scelta di precludere l'accesso al giudizio abbreviato ad un imputato – già riconosciuto incapace di intendere e di volere in sede di incidente probatorio – non presenti alcuna ragione giustificativa, né in termini di valorizzazione del diritto di difesa dello stesso, né di economicità della macchina giudiziaria, risolvendosi in un «inutile dispendio di preziose risorse organizzative». Del resto, il caso citato come precedente dal giudice *a quo* era in parte assimilabile a quello sottoposto alla sua attenzione, con la differenza che, nel primo, l'asserita inutilità del dibattimento sarebbe stata calibrata sulla considerazione che i fatti fossero di agevole accertamento, anche per essere intervenuta piena confessione dell'imputato nel corso delle indagini. La Corte costituzionale, tuttavia, aveva escluso l'irragionevolezza dell'allungamento dei tempi medi di celebrazione dei processi per reati puniti con l'ergastolo dinanzi alle Corti d'Assise frutto della novella, considerando come legittime le finalità che hanno spinto il legislatore a preferire la pubblicità del rito<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Sulle quali si rinvia, tra gli altri, a DE CARO, *Le ambigue linee di politica penale dell'attuale legislatore: giudizio abbreviato e reati puniti con la pena dell'ergastolo*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 12, 1627 ss., nonché alle ulteriori considerazioni espresse al par. 4.

<sup>17</sup> Corte cost., n. 260 del 2020, con osservazioni di APRILE e nota di GALLUZZO, *La preclusione al giudizio abbreviato*, cit.

<sup>18</sup> A proposito, la Corte si richiama alle sue precedenti sent. n. 12 del 2016; n. 159 del 2014; n. 63 del 2009 e n. 56 del 2009.

<sup>19</sup> Per osservazioni di più ampio respiro su questa pronuncia si rinvia a PALAZZO, *Ergastolo e giudizio abbreviato: un test esemplare sul controllo di costituzionalità in materia penale, oggi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 1, 207-218; ORLANDI, *Resta inaccessibile il giudizio abbreviato per le imputazioni da ergastolo*, in *ibidem*, 219-228.

Pertanto, coglieva nel segno chi pronosticava la difficoltà di un *overruling* della Consulta rispetto alle sue precedenti prese di posizione in questo ambito<sup>20</sup>, che, sin dal 1992, si erano tradotte in un atteggiamento di *favor* alla preclusione all'accesso al rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo<sup>21</sup>.

Infatti, anche la sent. 7 ottobre 2021, n. 208 si è risolta in una dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta.

In particolare, la Corte ha precisato come non si possa parlare di incontrovertibilità con riguardo ai risultati della perizia espletata in sede di incidente probatorio, in quanto essi attenderebbero ancora di essere valutati dal giudice del dibattimento ai fini della decisione. In questo senso, «*quale che sia il rito adottato - giudizio abbreviato o dibattimento -, le parti avranno infatti piena facoltà di porre in discussione le valutazioni peritali, eventualmente attraverso propri consulenti tecnici, e il giudice potrà motivatamente discostarsi da quelle valutazioni, eventualmente previa nomina di un diverso perito*»<sup>22</sup>.

Ciononostante, il dato della mancanza di imputabilità per vizio totale di mente ex art. 88 c.p. si presenterebbe come agevolmente accertabile, di guisa che è opportuno interrogarsi sulla ragionevolezza della scelta legislativa che impone, anche in questo caso, la celebrazione del dibattimento dinanzi alla Corte d'Assise. Sul punto, già anticipato in precedenza, il giudice delle leggi esplicita come la finalità sottesa all'emanazione della L. 12 aprile 2019, n. 33 non sia unicamente «*quella di conseguire un generale inasprimento delle pene*

<sup>20</sup> In questo senso SECHI, *Un nuovo profilo di incostituzionalità al vaglio della Consulta: il GUP di Rimini solleva questione di legittimità costituzionale della novella preclusiva all'accesso al rito abbreviato per i reati "da ergastolo"*, in [www.extremaratioassociazione.it](http://www.extremaratioassociazione.it); GALATI, *La preclusione del giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo nuovamente dinanzi alla Corte costituzionale (con udienza il prossimo 6 ottobre)*, in [www.dirittodidifesa.eu](http://www.dirittodidifesa.eu), sosteneva come «di fronte allo scoglio della discrezionalità legislativa sembrano esserci pochi margini per addivenire ad una declaratoria di incostituzionalità», PADUA, *Giudizio abbreviato nel caso di reati puniti con l'ergastolo: la Corte costituzionale chiamata a decidere se la preclusione è giustificata anche per il soggetto non imputabile*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it).

<sup>21</sup> Sebbene non riferita nello specifico al profilo della ragionevole durata del processo, si rinvia a Corte Cost., 3 aprile 1992, n. 163, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org) che ha sostenuto come «*l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo, non è in sé irragionevole, né l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee*».

<sup>22</sup> Negli stessi termini si veda l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nella parte in cui afferma che «*contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, il difetto di imputabilità non può ritenersi un dato processualmente accertato sino a che sia intervenuto un vaglio da parte di un giudice, il quale ben potrebbe discostarsi dalle conclusioni peritali, che non assurgono mai alla valenza di prova legale*».

*concretamente inflitte per reati punibili con l'ergastolo*<sup>23</sup>, ma anche «*quella che rispetto ai reati più gravi previsti dall'ordinamento sia celebrato un processo pubblico innanzi la corte di assise e non a un giudice monocratico, "con le piene garanzie sia per l'imputato, sia per le vittime, di partecipare all'accertamento della verità"*».

Tale fondamento, dunque, non verrebbe meno neppure a fronte della mancanza di responsabilità – in questo caso per vizio totale di mente – dell'imputato di un grave reato come quello di cui si discute, in relazione al quale rimarrebbe vivo l'interesse dell'ordinamento «*a svolgere un processo pubblico dinanzi ad una corte a composizione mista*», in completa attuazione della lettera dell'art. 102 comma 3 Cost.<sup>24</sup>.

Per concludere, la Corte afferma che «*il perseguimento di tale finalità rientra nel novero delle scelte discrezionali del legislatore*», a cui non è ad essa «*consentito sovrapporre la propria autonoma valutazione*».

4. *Sulla praticabilità di un diverso bilanciamento tra i valori in gioco.* Resta da chiedersi, perciò, se la Corte costituzionale non abbia, a fronte della peculiarità del caso sottoposto al suo vaglio, perso l'occasione per ribaltare il suo costante orientamento di legittimazione della preclusione all'accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo.

A ben vedere, in questo frangente, l'argomento di una maggiore rigidità nella repressione penale di reati considerati di grave allarme sociale perde notevolmente di vigore, a fronte della non punibilità dell'imputato per incapacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto. Del resto, a venire meno sarebbero assieme la finalità rieducativa e quella general-preventiva della pena, in quanto il soggetto non sarebbe in grado né di cogliere il significato del trattamento punitivo inflittogli, né di regolare la propria condotta sulla base della minaccia della sanzione<sup>25</sup>. Invero, come ribadito dal giudice remittente, l'unico possibile esito del procedimento, quale che sia il rito prescelto, non potrebbe che essere quello dell'applicazione di una misura di

---

<sup>23</sup> Nel senso che la comminatoria dell'ergastolo segnali un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato da parte del legislatore, la quale si pone alla base della scelta dello stesso di precludere l'accesso al giudizio abbreviato a tutti gli imputati di delitti così puniti, si veda anche Corte cost., n. 260 del 2020, cit., Considerato in diritto, par. 7.4.

<sup>24</sup> A norma del quale «la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia».

<sup>25</sup> Cfr. PADUA, *Giudizio abbreviato nel caso di reati puniti con l'ergastolo*, cit.



sicurezza nei confronti dell'imputato.

La questione relativa alla ragionevolezza sottesa alla preclusione di legge, al contrario, apre ad uno scenario di bilanciamento tra valori confliggenti legittimamente interpretabile in termini differenti rispetto a quanto operato dalla Consulta, come di seguito si cercherà di esplicitare.

In questo senso, se è vero che una radicale interpretazione delle parole del giudice *a quo* restituirebbe «una visione del dibattimento quale inutile ed inevitabile protrarsi dei tempi del processo»<sup>26</sup> da cui ben guardarsi, è altrettanto vero che il caso di specie merita un apprezzamento maggiormente calibrato sulla sua singolarità. Se la regola è senza dubbio rappresentata dalla formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale, è al contempo altamente probabile che, nell'eventualità in esame, non si assisterà ad una riedizione dello stesso, dopo quello già instaurato in sede di incidente probatorio.

Come puntualizzato dal giudice nell'ordinanza di rimessione, i risultati della perizia attestante la completa infermità mentale dell'imputato entreranno a far parte del fascicolo per il dibattimento *ex art. 431 comma 1 lett. e) c.p.p.*, essendo così a disposizione della Corte d'Assise per la decisione, successivamente alla loro lettura ai sensi dell'art. 511 c.p.p.

Molto probabilmente sia l'accusa che la difesa non richiederanno un nuovo accertamento sullo stato mentale dell'imputato, residuando unicamente lo spazio per l'esercizio da parte del giudice dei poteri di integrazione probatoria *ex officio* conferitigli dall'art. 507 c.p.p., ancorché concretamente remoto dinanzi all'evidenza delle conclusioni peritali. Infatti, entrambe le parti avrebbero già utilmente fruito della «*facoltà di porre in discussione le valutazioni peritali*» menzionata dalla Corte, dal momento che l'accertamento si è svolto nell'incidente probatorio, nel cui contesto è senza dubbio consentito di servirsi dei propri consulenti tecnici (art. 225 c.p.p.), oltre che, successivamente, di esaminare il perito nominato dal giudice (art. 401 comma 5 c.p.p., che richiama l'art. 501 comma 1 c.p.p.)<sup>27</sup>. Piuttosto, lo scenario prospettato dalla Consulta potrebbe verosimilmente realizzarsi nel caso in cui una parte – ad esempio un coimputato o una parte civile – sopravvenisse rispetto all'incidente probatorio, non avendo potuto partecipare al contraddittorio instaurato in quella sede, e

<sup>26</sup> Esprime questa preoccupazione GALATI, *La preclusione del giudizio abbreviato*, cit.

<sup>27</sup> In relazione a questo passaggio si rinvia anche a Cass., Sez. I, 2 dicembre 2008, n. 44847, Rv. 242192, la quale afferma: «*L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il conseguente esame dello stesso ad opera delle parti*».

richiedesse, per questo, la sua rinnovazione in dibattimento. Evenienza comunque escludibile nel caso di specie.

La perizia psichiatrica, in questo modo, costituirebbe un elemento decisivo del compendio probatorio valutato dal giudice ai fini di una decidibilità allo stato degli atti della causa, in sede di vaglio di ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438 comma 1 c.p.p. A ciò si aggiunga che lo stesso G.u.p., anche nelle forme del rito alternativo, potrebbe procedere alla valutazione delle prove ed all'accertamento delle responsabilità, in ipotesi anche tramite l'utilizzo dei poteri di integrazione probatoria sopra menzionati<sup>28</sup>.

La partita, dunque, si gioca tutta sull'accettabilità di un giudizio prognostico circa la futura non modificazione dell'esito della perizia effettuata nelle indagini, supportato da una valorizzazione del principio della ragionevole durata del processo nella sua accezione sia soggettiva, quale diritto dell'imputato ad una celere definizione della vicenda processuale, sia oggettiva, come globale interesse dell'ordinamento all'efficienza del sistema giudiziario<sup>29</sup>. Ciò non significa sottacere le difficoltà insite nell'assenza di una deliberazione del giudice del dibattimento circa il vizio di mente dell'imputato<sup>30</sup>, bensì ritenerne possibile il

---

<sup>28</sup> Si veda, nuovamente, PADUA, *Giudizio abbreviato nel caso di reati puniti con l'ergastolo*, cit.; PILLONI, *Giustizia penale negoziata*, cit., 19 ss, ribadisce come «il giudizio abbreviato presenta un giudizio di accertamento tipico sulla responsabilità dell'imputato dove vige la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio», al fine di sottolineare la "lacuna conoscitiva" propria delle relazioni alle proposte di legge in materia di giudizio abbreviato ed ergastolo citate in precedenza, nelle quali il divieto viene giustificato con la necessità che «si celebri il processo, si accertino le responsabilità e ci sia la pena congrua, proporzionata alla gravità del fatto».

<sup>29</sup> Su tale duplice natura del principio della ragionevole durata del processo si rinvia a FERRUA, *Il giusto processo*, Bologna, 2012, 108-111; ID., *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *Quest. Giust.*, 2017, 1, 109-117; DANIELE, *La disciplina costituzionale*, in *Fondamenti di procedura penale*, Milano, 2019, 154-156; GAROFOLI, *La durata ragionevole del processo (garanzia oggettiva) e la durata irragionevole del "processo breve" (garanzia soggettiva)*, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it), 25 gennaio 2010; NAPPI, *La ragionevole durata del giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2002, 4, 1540-1545; insiste sulla valenza oggettiva del principio GREVI, *Il principio della "ragionevole durata" come garanzia oggettiva del "giusto processo" penale*, in *Cass. pen.*, 2003, 10, 3204-3212; analogamente SIRACUSANO, *La durata ragionevole del processo quale "metodo" della giurisdizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 6, 757-768; in relazione alla peculiare tematica qui affrontata si veda FRANCESCHINI, *Giudizio abbreviato e reati puniti con l'ergastolo: storia di un rapporto tormentato e di ricorrenti dubbi costituzionali*, in *Sist. Pen. web*, 24 luglio 2020; contra AMODIO, *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 7, 797-809; ID., *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2003, 1422, marcatamente critico verso un'interpretazione del principio della ragionevole durata del processo quale "garanzia oggettiva".

<sup>30</sup> In questo senso, sottolinea il "cortocircuito logico" scaturito dalla prospettazione del giudice *a quo*, PADUA, *Giudizio abbreviato nel caso di reati puniti con l'ergastolo*, cit.

superamento sulla scorta di una più che attendibile prevedibilità dell'esito del giudizio, difficilmente diverso dall'applicazione di una sola misura di sicurezza nei confronti dell'imputato.

Dopotutto, si tratterebbe di un concetto per niente estraneo alla logica del processo penale e, nello specifico, dell'udienza preliminare, dal momento che nell'ambito della recentissima cd. "riforma Cartabia" si innesta anche una modifica della regola di giudizio di cui all'art. 425 comma 3 c.p.p.<sup>31</sup>, nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna<sup>32</sup>. Se, nella generalità dei casi, si ritiene il giudice in grado di compiere una simile valutazione circa il potenziale esito del processo in sede di udienza preliminare, non si vede perché tale possibilità dovrebbe essergli preclusa alla luce della linearità del quadro probatorio emergente dalla vicenda in esame, anch'essa collocata nella medesima fase processuale. Peraltro, anche in questo caso, l'epilogo atteso sarebbe di fatto assimilabile ad una sentenza di condanna, seppure formalmente consistente in un proscioglimento per difetto di imputabilità dovuto a vizio totale di mente, stante l'applicazione di una misura di sicurezza personale nei confronti dell'imputato. Cosicché, al G.u.p. sarebbe richiesto il medesimo giudizio prognostico applicabile alla totalità delle *regiudicande*, a fronte, però, della diversa finalità di consentire all'imputato l'accesso al giudizio abbreviato per un reato astrattamente punito con l'ergastolo e non di emettere il decreto che dispone il giudizio.

Un'interpretazione di questo tipo, inoltre, si concilierebbe con i generali obiettivi di speditezza processuale che hanno ispirato la riforma sopracitata, oltre che con gli ultimi indirizzi della giurisprudenza, anche della stessa Corte costituzionale, propensi da un lato ad un *iper*-valorizzazione del canone dell'«*efficiente amministrazione della giustizia penale*»<sup>33</sup> e dall'altro ad una svalutazione della rinnovazione di prove già assunte in altra sede<sup>34</sup>. Senza considerare i dubbi

<sup>31</sup> Si veda l'art. 1 comma 9 lett. m) della L. 27 settembre 2021, n. 134 («*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*»), in *G.U.*, n. 237, 4 ottobre 2021.

<sup>32</sup> L'ancora attuale lettera dell'articolo recita invece che: «Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

<sup>33</sup> Corte cost., n. 132 del 2019 con note di FERRUA, MAZZA, NEGRI, ZILLETTI, *Confronto di idee: La post immediatezza nella nuova giurisprudenza costituzionale (a margine della sentenza n. 132 del 2019)*, in in questa *Rivista*, 2019, 2.

<sup>34</sup> Cass., Sez. un., 30 maggio 2019, Bajrami, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, 10 con nota di LOMBARDI,

di costituzionalità che l'ergastolo ostativo ha sollevato in tempi recenti, i quali sono stati accolti proprio dalla Consulta<sup>35</sup>, riaprendo la pista ad una maggiore riflessione sulla legittima persistenza della pena perpetua nel nostro ordinamento<sup>36</sup>.

Risulta tutt'altro che ragionevole, dunque, imporre la riedizione della perizia sullo stato mentale dell'imputato, già esperita nel contesto garantito dell'incidente probatorio, in quanto, nonostante il suo risultato non possa qualificarsi in assoluto come incontrovertibile, esso è quantomeno pronosticabile, a fronte della dimensione patologica che ha connotato l'atto delittuoso.

Per questo non parrebbe peregrino avanzare un diverso bilanciamento dei valori in gioco, consistente nella prevalenza del diritto alla ragionevole durata del processo *ex art. 111 comma 2 Cost.* rispetto al diritto alla pubblicità della vicenda giudiziaria di cui agli artt. 101 comma 1 e 102 comma 3 *Cost.*, anche se volta ad un soddisfacimento degli interessi delle vittime del reato<sup>37</sup>. D'altro canto, è condivisibile l'opinione del giudice *a quo* nella parte in cui sottolinea, piuttosto, il rischio di cd. "vittimizzazione secondaria" che correrebbero le vittime nel rivivere pubblicamente il fatto oggetto di accertamento, soprattutto a fronte di un esito pressoché certo del processo<sup>38</sup>.

---

*Dalle Sezioni Unite "Bajrami" un vademecum sulla rinnovazione del dibattimento a seguito di mutamento del giudice*, in ambito, per l'appunto, di mutamento del collegio giudicante e diritto alla rinnovazione dell'istruzione.

<sup>35</sup> Si veda, in particolare, l'ampiamente discussa Corte cost., n. 97 del 2021, con osservazioni di APRILE, *L'ordinanza del rinvio emessa dalla Consulta nel caso del c.d. "ergastolo ostativo": elementi di novità nell'adozione di un modulo decisorio ispirato al dialogo interistituzionale* in *Cass. pen.*, 2021, 9, 2682-2693

<sup>36</sup> TRIGGIANI, *Considerazioni sulle proposte di legge in tema di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo*, in *Annali Dipart. Jonico*, 2018, 631, afferma che solo il coraggio di abolire l'ergastolo costituisca la soluzione alla sua incompatibilità con l'accesso al giudizio abbreviato, altrimenti si finirebbe per «aggirare l'ostacolo, in maniera surrettizia, attraverso un'opzione processuale rimessa all'imputato e insindacabile dalle altre parti processuali»; dubitando anch'egli della legittimità del carcere a vita, sottolinea le «evidenti aporie» tra giudizio abbreviato e pena dell'ergastolo, PUGIOTTO, *Scoppola e i suoi fratelli. (L'ergastolo all'incrocio tra giudizio abbreviato, Cedu e Costituzione)*, in *Rivista AIC*, 2013, 4, 5.

<sup>37</sup> *Contra*, seppur con riferimento alla precedente sentenza della Consulta, PALAZZO, *Ergastolo e giudizio abbreviato*, cit., 212-213, il quale sostiene che «parrebbe inconferente invocare il principio della durata ragionevole del processo per contestare norme che realizzano appieno il principio della giurisdizione prevedendo l'accertamento dibattimentale».

<sup>38</sup> In senso contrario Corte cost., n. 260 del 2020, cit., la quale si richiama alla dir. 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, affermando come questa garantisca al «familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di

Infatti, l'appello indiscriminato che la Corte rivolge alle "vittime" quali partecipi "all'accertamento della verità" rischia, innanzitutto, di sottovalutare il fatto che anche nel giudizio abbreviato sia consentita la costituzione di parte civile, la quale può altresì decidere di non accettare il rito, senza subire la sospensione prevista dall'art. 75 comma 3 c.p.p. (art. 441 comma 4 c.p.p.). Pare trattarsi, più in generale, di un'incauta apertura *coram populo* alla verifica della responsabilità penale rispetto a soggetti che in senso tecnico non prendono parte al processo, ancora più preoccupante delle tendenze cd. "vittimocentriche" attualmente in voga nella giustizia penale<sup>39</sup> ed emerse anche nelle proposte di legge in materia, poiché proveniente proprio dalla Corte costituzionale.

Tanto più di interesse pubblico potrebbe parlarsi in relazione alla via più celere per addivenire alla definitiva applicazione della misura di sicurezza nei confronti dell'imputato, tale da neutralizzarne la pericolosità sociale, oltre che garantirgli la corretta assistenza necessaria<sup>40</sup>.

Senza dimenticare il fatto che potrebbe essere lo stesso imputato a chiedere di celebrare il giudizio abbreviato in pubblica udienza, invece che in camera di consiglio (art. 441 comma 3 c.p.p.), poiché il diritto individuale dello stesso ad una decisione assunta al riparo dallo *strepitus fori* è considerato sì prevalente, ma non indisponibile<sup>41</sup>.

Così, non potrebbe ritenersi "giusto", ai sensi dell'art. 111 co. 1 Cost., il processo nel quale venisse impedito all'imputato di ottenere una celere pronuncia sul merito, anche attraverso la possibilità di accedere ad un rito che conferisca maggiore speditezza al procedimento, soprattutto nel caso in cui questa fosse la via più efficiente per la tutela della sua stessa salute, la quale sarebbe unicamente posticipata dalla celebrazione del dibattimento<sup>42</sup>.

---

tale persona» il diritto di «essere sentito nel corso del procedimento penale» e «fornire elementi di prova», in conformità alle norme «stabilite dal diritto nazionale» (art. 2 par. 1, 10 della dir.).

<sup>39</sup> Sull'argomento si veda, *amplius*, VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale: dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015.

<sup>40</sup> Con riguardo a tale duplice finalità delle misure di sicurezza si rinvia a Corte cost., 27 luglio 1982, n. 139, in *www.giurcost.org* e più recentemente a Id., 18 luglio 2003, n. 253, in *ibidem*.

<sup>41</sup> Ciò a seguito delle modifiche apportate al rito abbreviato dagli artt. 27-31 della L. 16 dicembre 1999, n. 479; CORDERO, *Procedura Penale*, Milano, 2012, 1046, sottolinea come anche l'ambiente del giudizio abbreviato rispetto a quello ordinario (camera di consiglio contro aula aperta al pubblico) fornisca motivi all'opzione per il primo, in quanto «costano meno le condanne al chiuso, sine strepitu».

<sup>42</sup> In termini simili, in relazione alla sentenza Corte cost., 3 dicembre 2020, n. 260, si rinvia ad Ass. Napoli, 5 febbraio 2020, in *G.U.*, n. 27, prima serie speciale, 2020; per le ulteriori critiche circa il «*congestionamento delle attività giudiziarie*» derivante dalla «*necessità di procedere sempre con rito ordinario per i reati puniti con l'ergastolo*» ed il conseguente sacrificio «*del principio della ragionevole durata del*

Non è un caso, pertanto, che la disciplina introdotta dalla L. 12 aprile 2019, n. 33 abbia incontrato, in via più generale, le ostilità sia del fronte della magistratura, che dell'avvocatura, entrambe concordi nel denunciare «le significative ricadute che potrà avere, sui carichi di lavoro, l'esclusione dei reati puniti con la pena dell'ergastolo da quelli per cui è ammissibile il rito abbreviato»<sup>43</sup>, tra cui soprattutto «la necessità di impegnare per anni quelle Corti d'Assise e Corti d'Assise d'Appello che già oggi hanno concrete difficoltà a costituirsi, e che ora assolveranno al compito di spettacolarizzare il processo»<sup>44</sup>.

Infatti, nonostante autorevoli esponenti della dottrina abbiano successivamente espresso opinioni di segno contrario<sup>45</sup>, già in sede di esame del testo di legge era emersa la preoccupazione circa un'inaccurata analisi costi-benefici tra la simbolicità repressiva dell'intervento normativo ed il risultato di una globale perdita di efficienza del sistema della giustizia penale<sup>46</sup>. In questo modo, «il ricorso parossistico alle politiche strenuamente securitarie» ha finito «per contraddire i principi di razionalità ed efficienza del sistema»<sup>47</sup>.

Se non altro, lascia perplessi che il costante anelito all'efficienza processuale, perseguita con qualche disinvoltura in epoca recente, si arresti proprio quando non porterebbe con sé una diminuzione delle garanzie dell'imputato, bensì una loro miglior tutela.

---

*processo quale garanzia della giurisdizione e valvola di equilibrato funzionamento del sistema»,* si vedano Trib. della Spezia, 6 novembre 2019, in *G.U.*, n. 4, prima serie speciale, 2020 e Trib. Piacenza, 16 luglio 2020, in *G.U.*, n. 38, prima serie speciale, 2020, il cui giudizio è stato riunito alla precedente ordinanza da parte della Consulta, per identità di questioni trattate.

<sup>43</sup> CSM, *Proposta di legge AC 392/C, abbinata alla proposta di legge AC 460/C, avente ad oggetto: «Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo»*, Delibera 6 febbraio 2019, in *www.csm.it*, 5, che prosegue rimarcando come la scelta legislativa, oltre a disincentivare la collaborazione processuale dell'imputato, si presenti come «non in linea con l'esigenza da più parti manifestata di ridurre i tempi di durata dei procedimenti penali e di favorire il ricorso ai riti alternativi».

<sup>44</sup> UCPI, *Eliminazione dell'abbreviato per i reati da ergastolo, Fine processo: mai*, Comunicato del 3 aprile 2019.

<sup>45</sup> Cfr. SPANGHER, *L'ergastolo e l'accesso al giudizio abbreviato*, in *www.giustiziainsieme.it*, il quale ritiene «non condivisibili le considerazioni relative alla violazione che la nuova previsione determinerebbe in relazione alla durata ragionevole del processo», in quanto direttamente collegata all'esercizio del potere legislativo nella limitazione all'accesso ai percorsi differenziati, non censurabile se sorretto da un'adeguata motivazione, oltre che da ragionevolezza e proporzionalità.

<sup>46</sup> Senato della Repubblica, 2<sup>a</sup> Commissione, 12 febbraio 2019, Esame DDL n. 925 in materia di giudizio abbreviato, Audizione *dott. Edmondo Bruti Liberati, già Procuratore della Repubblica di Milano*, (a.s. 925), in *www.senato.it*, 1-4.

<sup>47</sup> SCUTO, *Perché è sbagliato escludere i delitti puniti con l'ergastolo dal giudizio abbreviato*, in *Il Sole 24 ore*, 3 aprile 2019.

A tale contraddizione avrebbe potuto porre rimedio la stessa Corte costituzionale, tramite la costruzione di un'eccezione all'interno del comma 1-*bis* dell'art. 438 c.p.p., dedicandola specificamente all'imputato riconosciuto, con le garanzie del contraddittorio, incapace di intendere e di volere al momento del fatto, così da garantirgli la possibilità di accedere al giudizio abbreviato anche in caso di reato punito con l'ergastolo. D'altra parte, la Consulta ha già avuto modo di pronunciare una sentenza cd. "additiva"<sup>48</sup> di tenore simile, quando dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 443 comma 1 c.p.p.<sup>49</sup>, nella parte in cui non consentiva all'imputato di proporre appello contro le sentenze di assoluzione proprio per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente. Tale precedente, dunque, potrebbe fungere da modello nella costruzione di una fattispecie derogatoria rispetto alla preclusione inserita dalla L. 12 aprile 2019, n. 33, spostando l'attenzione sul risparmio di tempo e di risorse che produrrebbe, almeno in questi casi limite, consentire l'accesso al rito abbreviato anche per i delitti puniti con la pena perpetua.

Tuttavia, non sembrano queste le intenzioni della Corte, la quale ha nuovamente dichiarato infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 comma 1-*bis* c.p.p.<sup>50</sup>, che, seppur sollevata in relazione al diverso parametro dell'art. 3 Cost., denota una continuità di orientamento basata sulla ragionevolezza della scelta legislativa difficilmente soggetta ad un repentino *revirement*.

D'altro canto, non desta sorprese un simile *self-restraint* della Consulta, chiamata a pronunciarsi su una questione dai risvolti di politica criminale non indifferenti, a fronte dei quali ha preferito arrestarsi per non invadere il campo riservato al legislatore<sup>51</sup>, piuttosto esplicito circa le motivazioni che hanno sorretto l'introduzione del divieto di accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo.

È lo stesso giudice delle leggi ad affermare come tale preclusione, nel caso di

<sup>48</sup> Sulla natura di tale tipologia di sentenze della Corte si rinvia a BIN-PETRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, XVII ed., Torino, 2016, 498-499.

<sup>49</sup> Corte cost., 29 ottobre 2009, n. 274, in *questa Rivista*, 2009, 5, 3850-3857, con nota di FAMIGLIETTI, *Incostituzionale l'inappellabilità del proscioglimento in abbreviato per vizio totale di mente: cronaca di una pronuncia annunciata*.

<sup>50</sup> Corte cost., n. 214 del 2021.

<sup>51</sup> In ossequio a quanto stabilito dall'art. 28 della L. 11 marzo 1953, n. 87, che recita: «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento».

imputato riconosciuto totalmente incapace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, possa essere «*discutibile sotto vari profili, e certo foriera di aggravati processuali*», ma è pur sempre vero che il diverso bilanciamento di valori qui proposto scaturisce in un altrettanto differente soluzione che, seppur in ipotesi preferibile a quella adottata dal legislatore, non è l'unica costituzionalmente necessitata e priva di possibili alternative<sup>52</sup>.

Nell'ottica della Corte, infatti, non ravvisandosi un utilizzo arbitrario o manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, che risulta comunque orientata alla protezione di valori costituzionalmente tutelati, le sarebbe impedito di completare la rima nel verso indicato dal giudice *a quo*<sup>53</sup>, pervenendo ad un'integrazione dell'enunciato normativo tramite una sentenza additiva<sup>54</sup>.

Cionondimeno, la soppressione del divieto di accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo nel caso di imputato affetto da vizio totale di mente al momento della commissione del fatto rappresenta, per le ragioni che si è cercato di esporre, la soluzione maggiormente adeguata al dettato costituzionale, sia in termini di rispetto dei diritti dell'imputato che di generale efficienza della macchina giudiziaria. Questa considerazione, unita alla necessità di non usurpare la discrezionalità del Parlamento, potrebbe portare la Corte a rivolgere un monito al legislatore, affinché quest'ultimo intervenga per sanare la lacuna incostituzionale derivante dall'assolutezza della preclusione stabilita dall'art. 438 comma 1-*bis* c.p.p., nell'esercizio delle prerogative politiche che gli spettano. Solo nel caso di inerzia rispetto a tale sollecitazione si potrebbe prospettare, dinanzi alla riproposizione di una nuova *q.l.c.* o allo scadere di un termine all'uopo stabilito dalla Corte, un intervento direttamente manipolativo della stessa sul testo di legge, volto a sopperire alla mancata risposta dell'organo legislativo<sup>55</sup>, anche sulla scorta del citato precedente relativo all'inappellabilità

<sup>52</sup> Cfr. PUGIOTTO, *Dalla porta stretta alla fuga dalla giustizia costituzionale? Settant'anni di rapporti tra Corte e giudici comuni*, in *Quaderni cost.*, 2016, 1, 163.

<sup>53</sup> Secondo la nota dottrina delle cd. "rime obbligate" ideata da CRISAFRULLI, *La Corte costituzionale ha vent'anni*, in *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale*, Bologna, 1978, 84.

<sup>54</sup> Più in generale, in ordine alle difficoltà di un intervento manipolativo della Corte sul divieto di giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo si veda PALAZZO, *Ergastolo e giudizio abbreviato*, cit., 216-218.

<sup>55</sup> Per alcuni contributi recenti circa l'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, si vedano RUGGIERI, *L'uso a fisarmonica del limite della discrezionalità del legislatore nei giudizi di costituzionalità e le sue implicazioni al piano dei rapporti istituzionali e interordinamentali*, in *www.federalismi.it*, 2022, 4, 864-879; TEGA, *La traiettoria delle rime obbligate*, in *Sist. Pen.*, 2021, 2, 5-31; RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un*



delle sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente.

Pertanto, resta da sperare che il diverso bilanciamento di valori avanzato in questa sede possa essere idealmente accolto dal legislatore, magari a seguito di una sollecitazione della Consulta, in sede di controriforma della disciplina, nella consapevolezza degli attriti col dettato costituzionale causati dalla preclusione come attualmente in vigore, così recuperando terreno sul piano dell'economia processuale, senza perderne su quello delle garanzie.

**NICCOLÒ TRONCHIN**

---

*inquadramento dell'ord. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, 2019, 2, 644-665.